

solo dal 23 gennaio l'Istituto sta inviando ai datori di lavoro la prospettazione contenente la nuova classificazione ai fini assicurativi con relativo tasso di rischio da applicare, per differenza, sulle retribuzioni dell'anno 2000 e, per intero, su quelle presunte del 2001;

i datori di lavoro hanno pochissimo tempo per poter adempiere correttamente alla novella normativa dovendo, innanzitutto, procedere al controllo dell'esattezza della nuova classificazione e predisporre, all'occorrenza, ricorso avverso la stessa;

la normativa che, ancora, disciplina l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124) stabilisce che le classificazioni dei datori di lavoro e gli elementi di calcolo del premio debbono essere notificati almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di adempimento;

le associazioni dei datori di lavoro ed il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno fatto presente all'Inail ritardi nell'emanazione della nuova normativa e al ristrettezza dei termini di adempimenti valutando l'impatto sia in materia di inquadramento nelle gestioni e di classificazione delle lavorazioni sia nell'applicazione delle nuove procedure e della conseguente modulistica;

il consiglio di amministrazione dell'Inail nella seduta dell'11 gennaio 2001, considerando il termine di 45 giorni a decorrere da quello previsto per la notifica degli elementi di calcolo del premio e la mancata pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della nuova Tariffa nonché la compatibilità del differimento del termine di adempimento con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ha deliberato, conseguentemente, di prorogare il termine edittale al 16 marzo 2001 limitatamente all'anno 2001;

la suddetta deliberazione deve essere approvata dal ministero del lavoro previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;

il Consiglio dei ministri nella seduta n. 48 del 26 gennaio 2001 ha, *in subiecta materia*, predisposto solamente uno schema di regolamento concernente i ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la composizione del contenzioso in materia da inviarsi alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Conferenza Unificata non adottando, del pari, alcun provvedimento di ratifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail in materia di differimento dei termini per il versamento del premio assicurativo al 16 marzo 2001;

le *softerhouse* stanno appena ultimando le innovazioni previste dalla nuova modulistica al fine di un corretto adempimento formale;

rimangono solo pochi giorni alla scadenza del 16 febbraio 2001 —:

se, alla luce di quanto premesso, non ritenga opportuno procedere, con urgenza, alla deliberazione di un differimento del termine edittale con scadenza 16 marzo 2001 considerando, in base alla vigente normativa, i 45 giorni decorrenti dalla data del 22 gennaio 2001 corrispondente a quella di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e valutando, in ogni caso, che tale differimento non incide sulle esigenze di liquidità dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro così come si evince dalla deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo in data 11 gennaio 2001. (4-33841)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta scritta:

DE CESARIS. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

i due cittadini Riccardo Boldrini e Roberto Corsi, che hanno partecipato alla

manifestazione di protesta contro il *World economic forum* di Davos, sono stati espulsi il 31 gennaio dal territorio svizzero;

erano stati fermati a Zurigo la sera del 27 gennaio dove avevano suonato sul carro musicale che accompagnava la manifestazione;

il reato contestato ai due giovani italiani, e notificato solo verbalmente, è di manifestazione non autorizzata;

la impossibilità di contatti con l'Italia, con gli avvocati o con le rappresentanze consolari, è in contrasto con quanto prevede la Convenzione di Vienna che riconosce ai cittadini stranieri il diritto di parlare con il loro console e di conseguenza essere assistiti da un legale —:

se il ministro intenda verificare al più presto se il Consolato e l'Ambasciata italiana a Zurigo abbiano sottovalutato l'episodio, non siano intervenuti immediatamente per garantire i diritti previsti dalla Convenzione di Vienna e per attivare tutti i provvedimenti necessari a tutelare cittadini italiani in difficoltà. (4-33836)

* * *

AMBIENTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE CESARIS, TESTA, CENTO, LEONI, MICHELANGELI, CASINELLI, SAIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è stata autorizzata la costruzione di due inceneritori alimentati da combustibile derivato da rifiuti, secondo le procedure individuate dal decreto legislativo n. 22 del 1997, in località Colle Sughero a Colleferro, provincia di Roma;

a parere degli interroganti, nell'iter autorizzativo non sono state correttamente analizzate le condizioni ambientali dove l'impianto andrebbe ad inserirsi e non sono stati valutati tutti i pareri prescritti;

in particolare, si segnala come la ASL RM/G - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Pubblica, abbia formulato, in data 19 gennaio 1999, un parere negativo alla installazione dell'impianto con la seguente formulazione « si ritiene inopportuno la installazione di ulteriori fonti di inquinamento che possano aggravare la già critica situazione dell'area di Colleferro Scalo »;

tale parere si fonda su una dettagliata analisi sullo stato ambientale dei luoghi interessati dal nuovo insediamento. Nello studio si rilevano le seguenti situazioni:

il sito individuato per la realizzazione dell'impianto risulta ubicato in un'area dell'ex perimetro industriale Bpd ed è limitrofo a diversi insediamenti produttivi: Bpd Difesa Spazio, Fiat Ferroviaria, Industria Chimica Caffaro; Italcementi Spa, Simmel Difesa spa, Bag, altri 34 insediamenti produttivi di piccole e medie dimensioni (tra cui una Manifattura in vetroresina, 4 officine meccaniche, eccetera);

nell'area del perimetro industriale ex Bpd, in gran parte limitrofo a quello individuato per la realizzazione degli inceneritori, è stata evidenziata, da indagini delle competenti autorità inquirenti e sanitarie, un'attività di discarica incontrollata di rifiuti tossici e nocivi di origine industriale. L'esito delle indagini ha evidenziato, altresì, la contaminazione delle acque superficiali evidenziando un alto contenuto di mercurio e un contenuto di esaclorocicloesano con valori pari a 2-3 ordini di grandezza maggiori alla concentrazione massima accettabile. La vastità del fenomeno emerso ha fatto ritenere alle competenti autorità che, quelle emerse, fossero solo una parte delle aree complessivamente utilizzate come discarica di rifiuti tossici nocivi e, a conferma della suddetta valutazione, si rileva come, in un'area confinante con quella destinata alla costruzione degli inceneritori, siano stati rinvenuti, nel corso di rilevazioni geognostiche, numerosi fusti interrati contenenti residui di lavorazioni industriali;

le indagini effettuate, in relazione ai possibili danni causati dall'inquinamento